

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Scuola;

VISTA la Legge 9.5.1989, n.168;

VISTA la Legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240, ed in particolare l'art.22-ter che prevede la possibilità per le Università di conferire incarichi di ricerca;

VISTO il regolamento della Scuola per il conferimento di incarichi di ricerca (di seguito per brevità "Regolamento"), emanato con D.D.n.543 del 29.09.2025;

VISTA la richiesta di attivazione dell'incarico di ricerca del prof. Tommaso Pizzorusso, acquisita con prot. SNS n. 33308 del 02.09.2026;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione ricerca della Scuola all'attivazione della presente procedura di selezione (nota prot. 33877 del 07.09.2026);

ACCERTATA la copertura finanziaria e verificato che il presente contratto non incide sul limite di spesa previsto dall'art. 22-ter comma 10 della legge 240/2010;

DECRETA

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO E CARATTERISTICHE DELL'INCARICO DI RICERCA

1.1 - La Scuola Normale Superiore indice una selezione pubblica - per titoli e pubblicazioni scientifiche - per il conferimento di un incarico di ricerca presso la Classe di Scienze, nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare 05/BIOS-06 Fisiologia (settore scientifico disciplinare BIOS-06/A Fisiologia), finalizzato allo svolgimento di attività di assistenza alla ricerca nell'ambito del progetto "Studio dei meccanismi cellulari e funzionali del contagio emotivo". In particolare, il/la titolare dell'incarico di ricerca dovrà occuparsi di assistenza ad attività di ricerca finalizzate allo studio delle basi cellulari e dei circuiti neuronali coinvolti nel contagio emotivo, in modelli sperimentali caratterizzati da alterazioni della percezione del dolore. Le attività comprenderanno registrazioni dell'attività neuronale mediante microscopia miniaturizzata (miniscopio) in animali durante compiti di contagio emotivo, integrate con misure pupillometriche come indice delle risposte autonome ed emotive. L'obiettivo sarà identificare specifiche popolazioni neuronali e dinamiche di attività associate alla condivisione dello stato emotivo. Le attività saranno svolte secondo le indicazioni e sotto la direzione del tutor-responsabile scientifico, prof. Tommaso Pizzorusso.

1.2 - L'incarico di ricerca avrà una durata di un anno.

1.3 - L'importo lordo dell'incarico, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione, è fissato in € 28.000,00= e sarà erogato al/la beneficiario/a in rate mensili posticipate.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE E COMPETENZE RICHIESTE

2.1 - Possono presentare domanda per il conferimento dell'assegno di cui sopra gli studiosi in possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui all'art.1. In relazione al livello di qualificazione scientifica professionale richiesta per tale attività di ricerca, si individua come idoneo il curriculum dal quale risulti il possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) il possesso del titolo di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico (D.M. 270/04) appartenente alla Classe LM-6 Biologia, purché il titolo sia stato conseguito da non più di sei anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- b) l'aver svolto una documentata esperienza di ricerca post-laurea di durata almeno biennale nel predetto ambito scientifico.

Potranno partecipare altresì i/le candidati/e in possesso di una laurea specialistica (D.M. 509/99) ovvero di un diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento, equiparati alla suddetta laurea magistrale ai sensi del D.L. del 9/07/2009 (tabella ad esso allegata, colonne 1 e 3), purché il titolo sia stato conseguito entro i limiti temporali sopra richiamati.

Potranno partecipare altresì i/le candidati/e in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equivalente al predetto titolo italiano ai soli fini dell'ammissione alla presente selezione; a tal fine, l'eventuale equivalenza dei titoli conseguiti all'estero con il suddetto titolo italiano potrà essere valutata e dichiarata dalla commissione giudicatrice di cui all'art.7 anche sulla base di quanto previsto dal Regolamento.

Per l'espletamento dell'attività è altresì richiesta la conoscenza della lingua inglese.

2.2 - I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda d'ammissione alla selezione.

2.3 - Alla procedura selettiva non sono ammessi:

- a) ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. c) della Legge 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il soggetto che assume l'iniziativa per il conferimento dell'incarico e/o i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava anche in parte il relativo finanziamento ovvero con il Segretario Generale ovvero con un componente del Consiglio di amministrazione della Scuola. Non possono altresì partecipare alla procedura di selezione, né assumere la titolarità del contratto, dal momento dell'attivazione della procedura di conferimento dell'incarico fino a quello dell'eventuale sottoscrizione del contratto stesso, neanche coloro che ricoprono le predette cariche/funzioni;
- b) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- c) coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dalla Legge n. 79/2022, di conversione del D.L. n. 36/2022 (RTT);
- d) coloro che siano stati titolari, anche in caso di proroga o rinnovo, di uno o più incarichi di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un periodo che, sommato alla durata dell'incarico previsto dal presente bando, superi complessivamente i tre anni;

- e) coloro che abbiano usufruito, presso questa Scuola o presso altri atenei statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui all'art. 22-ter, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, di incarichi di ricerca, incarichi post doc, contratti di ricerca, ovvero che abbiano svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22, 22-bis, 22-ter e 24 della medesima Legge per un periodo che, sommato alla durata dell'incarico previsto dal presente bando, superi gli undici anni complessivi.

Ai fini del calcolo dei limiti temporali di cui alle precedenti lettere d) ed e) non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 - INCOMPATIBILITÀ, ASPETTATIVE E DIVIETI DI CUMULO

3.1 - Versano in situazione di incompatibilità con la titolarità di incarichi di ricerca:

- a. coloro che siano titolari di altri incarichi di ricerca, ovvero contratti di ricerca di cui all'art. 22, incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis e con contratti di cui all'art. 24 della legge 240/2010;
- b. coloro che siano titolari di borse di dottorato di ricerca ovvero di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- c. coloro che frequentino corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, nonché corsi ordinari e di Ph.D o perfezionamento della Scuola e corsi corrispondenti degli altri istituti universitari superiori a ordinamento speciale;
- d. i/le titolari di contratti stipulati a qualsiasi titolo con la Scuola, fatti salvi eventuali incarichi di insegnamento e/o di didattica integrativa, che possono essere conferiti ad incaricati/e della Scuola secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 1, lett. d) del Regolamento.

3.2 - I soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente comma, possono partecipare alla presente selezione, ma - qualora risultassero vincitori/trici - l'incarico di ricerca potrà essere loro conferito solo a seguito della cessazione di incompatibilità, per rinuncia o per naturale conclusione del corso di studi, della borsa, o del rapporto di lavoro/contratto in essere.

3.3 - Stante l'art. 14, comma 2, del Regolamento, l'incarico di ricerca è altresì incompatibile con la titolarità di assegni di ricerca o di altri rapporti di lavoro subordinato, pubblici o privati, che comportino impegni non conciliabili con l'incarico, tenuto conto che:

- versano comunque in situazione di incompatibilità assoluta i dipendenti pubblici di cui all'art. 2.3, lett.b), del presente bando;
 - fanno eccezione gli ulteriori dipendenti pubblici che possano usufruire di aspettativa senza assegni o di altri istituti che comportino la sospensione del rapporto di lavoro, senza retribuzione né svolgimento di attività, per l'intero periodo di durata dell'incarico oggetto del presente bando.
- Per tutte le altre situazioni (ulteriori dipendenti pubblici, dipendenti privati e assegnisti di ricerca), la compatibilità o l'incompatibilità degli impegni è valutata dall'Amministrazione con apposito provvedimento motivato, in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza amministrativa.

3.4 - L'assenza delle situazioni di incompatibilità o di cumulo e/o l'ottenimento dell'aspettativa di cui ai precedenti commi deve sussistere al momento della decorrenza dell'incarico e permanere per l'intera durata. L'assenza della situazione di incompatibilità di cui all'art. 18, comma 1 lett. c) della Legge 240/2010 richiamata dal precedente articolo 2.3, lett. a), deve anche sussistere durante la selezione e fino alla sottoscrizione del contratto.

Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, ALLEGATI, TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

4.1 - La domanda di partecipazione alla selezione, nonché la documentazione a corredo richiesta, utile alla procedura selettiva, **devono essere presentati, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 16.00 (ora italiana) del giorno 21 ottobre 2026.**

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la procedura informatica dedicata PICA collegandosi al seguente link: <https://pica.cineca.it/sns/>

Il predetto link è reso disponibile nella sezione del sito Web della Scuola (www.sns.it) dedicata alla presente procedura di selezione. Nella medesima sezione, nonché all'interno della procedura informatica PICA, sono rese disponibili apposite "[Istruzioni](#)" che i/le candidati/e sono invitati/e a consultare.

All'applicazione informatica PICA è possibile accedere tramite SPID o CIE, scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'ente Scuola Normale Superiore; in alternativa, la procedura richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.

4.2 - Il/La candidato/a dovrà inserire nella procedura informatica PICA tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, nonché allegare i seguenti documenti caricandoli nella procedura esclusivamente in formato PDF:

- a) la copia non autenticata di un **documento di identità** del/la sottoscrittore/trice in corso di validità;
- b) **il curriculum scientifico-professionale**;
- c) **le pubblicazioni**, nel numero massimo di 10, ivi compresa l'eventuale tesi di dottorato, scelti dal/dalla candidato/a all'interno della propria intera produzione scientifica, accompagnate dal relativo elenco con le informazioni utili riprodotto nell'**allegato A**; ogni pubblicazione non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte;
- d) eventuali documenti e titoli che il/la candidato/a ritenga utili ai fini della selezione.

Si raccomanda di caricare documenti informatici nativi digitali convertiti in PDF (e non scansioni), in particolare per i documenti di cui alla lett. b).

4.3 - Fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda la procedura consente di salvare i dati inseriti in modalità "bozza", consentendone la modifica e/o l'integrazione.

Entro il termine di scadenza previsto dal comma 1, la domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata in maniera definitiva in tutte le sue parti, sottoscritta a pena di esclusione secondo una delle modalità indicate al successivo comma 4, e presentata - insieme a tutti gli allegati - attraverso la procedura informatica. La data e l'orario di presentazione telematica sarà certificata dalla procedura informatica stessa; l'avvenuta ricezione della domanda e la sua successiva protocollazione saranno notificate al/la candidato/a mediante due distinti messaggi di posta elettronica. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo univoco (ID domanda) e un numero di protocollo visibili all'interno dell'applicazione; per ogni comunicazione successiva dovrà essere utilizzato l'ID domanda unitamente al codice della selezione 26-IDR-TP-07. Tale numero sarà inoltre utilizzato come codice di identificazione del/della candidato/a nelle varie fasi della procedura e nella graduatoria finale, senza necessità di ulteriori comunicazioni personali.

4.4 - In caso di accesso tramite SPID o CIE non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda. In caso di accesso alla procedura con altra modalità, la domanda di partecipazione, in formato PDF, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità richiamate dal programma informatico PICA, nonché nelle “Istruzioni” di cui al comma 1:

- a) firma autografa con copia documento di identità: in tal caso il/la candidato/a dovrà stampare la domanda in formato PDF generata dalla procedura informatica e firmarla in modo autografo e riconducibile al/alla candidato/a, senza apportare alcuna altra modifica al contenuto. La domanda così firmata dovrà essere scansionata in formato PDF e caricata nuovamente sulla procedura informatica PICA. Se tra gli allegati della domanda non è già compresa una copia del documento di identità, sarà necessario scansionare in coda alla domanda anche la copia di un documento di identità in corso di validità e il file PDF così formato dovrà infine essere caricato sulla procedura;
- b) firma digitale direttamente all'interno della procedura PICA, utilizzando un dispositivo hardware (USB o smart card) o una firma remota compatibile con il sistema di firma digitale integrato in PICA (ConFirma);
- c) firma digitale sul proprio personal computer utilizzando un dispositivo hardware (USB o smart card) o una firma remota in grado di firmare documenti in formato CADES (estensione .p7m): in tal caso il/la candidato/a dovrà salvare sul proprio personal computer la domanda in formato PDF generata dalla procedura informatica e, senza apportare alcuna altra modifica, firmarlo digitalmente in formato CADES; il file firmato con estensione .p7m dovrà essere infine caricato sulla procedura informatica PICA.

4.5 - Una volta presentata la domanda telematica e ricevuta la conferma di ricezione dalla procedura informatica non sarà più possibile accedere a tale domanda per modificarla, ma potrà essere soltanto ritirata tramite la funzione “ritira/withdraw” nella pagina iniziale della procedura. Eventualmente il/la candidato/a potrà presentare una nuova domanda. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande non sarà più ammesso l'accesso alla procedura informatica PICA, l'invio della domanda telematica e/o l'integrazione di informazioni o documenti. Si fa presente che la procedura informatica potrebbe subire delle momentanee sospensioni per esigenze tecniche.

4.6 - Non sono ammesse altre forme di invio delle domande e/o della documentazione per la partecipazione alla selezione rispetto a quelle sopra indicate. Solo in caso di comprovata indisponibilità tecnica della procedura informatica PICA, riconosciuta dalla Scuola, questa potrà accettare la domanda di ammissione e/o la documentazione a corredo presentata anche in diversa modalità, purché entro la data di scadenza del termine di presentazione di cui al comma 1.

4.7 - Nella domanda dovrà essere indicato altresì il domicilio che il/la candidato/a elegge ai fini della selezione, comprensivo di un recapito telefonico e di posta elettronica, utili per le comunicazioni ufficiali. Ogni eventuale variazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata per posta elettronica al Servizio Personale a contratto della Scuola (email job.opportunities@sns.it). L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del/la candidato/a oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto del/la candidato/a, di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

4.8 - Una volta scaduto il termine l'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura selettiva da parte dei/delle candidati/e che abbiano presentato domanda dovrà essere tempestivamente comunicata

per posta elettronica all'indirizzo job.opportunities@sns.it, unitamente ad una copia del documento di identità, specificando l'ID domanda unitamente al codice concorso. La rinuncia è irrevocabile e produrrà i suoi effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice successiva alla data di ricevimento della relativa comunicazione.

4.9 - Eventuali informazioni o chiarimenti di tipo amministrativo in merito alle modalità di presentazione delle domande e della documentazione da allegare possono essere richiesti al Servizio Personale a contratto all'indirizzo e-mail job.opportunities@sns.it. Per la segnalazione di problemi tecnici i/le candidati/e dovranno utilizzare esclusivamente il link "Per problemi tecnici contatta il supporto" visualizzato nella sezione a fondo pagina del sito <https://pica.cineca.it/sns>

Art. 5 - MODALITÀ PER COMPROVARE IL POSSESSO DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI

5.1 - Titoli: le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e dei titoli posseduti, rese dai/dalle candidati/e nella domanda e nella documentazione ad essa allegata, sono da ritenersi rilasciate ai sensi dell'art.46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai/dalle candidati/e cittadini/e italiani/e o cittadini/e dell'Unione Europea aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato, i/le quali attestano direttamente nell'apposita sezione del modello di domanda la veridicità di quanto indicato nella stessa, nel curriculum e la conformità all'originale dei documenti allegati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. I/le candidati/e non appartenenti all'Unione europea e regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, fatti e qualità personali certificabili e/o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, o qualora la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia o l'Unione Europea ed il Paese di provenienza del/della dichiarante, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, secondo quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n.445/2000. I/le candidati/e di cittadinanza non UE possono comprovare gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nella domanda e nel curriculum, allegando copia dei titoli stessi in formato .pdf oppure dei relativi certificati/attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero; in alternativa essi rendono, con la compilazione della domanda, mere dichiarazioni che, al momento della costituzione del rapporto di lavoro andranno comprovate producendo alla Scuola idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato estero, accompagnata da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale. Ai fini della valutazione i titoli delle esperienze scientifico-professionali svolte devono essere posseduti dai/dalle candidati/e alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

5.2 - Pubblicazioni: sono prese in considerazione ai fini della valutazione, nel numero massimo previsto, le pubblicazioni indicate al successivo art. 8. Nell'ipotesi di lavoro a stampa che sia in corso di pubblicazione, ne dovrà essere allegato il dattiloscritto corredato da un'attestazione dell'editore, o da una circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che il dattiloscritto in parola è stato accettato per la pubblicazione. Tale dichiarazione sarà resa dal/dalla candidato/a all'interno dell'apposito modello dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'allegato A.

5.3 - Documentazione in lingua straniera: in caso di documenti/titoli/pubblicazioni in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, essi possono essere prodotti nella lingua di origine. I documenti/titoli/pubblicazioni redatti in lingue diverse dalle predette devono essere corredati di una traduzione in italiano o inglese o francese o tedesco o spagnolo. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero originale ai sensi di legge.

Art. 6 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

6.1 - Sono causa di esclusione i seguenti motivi:

- mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione (fatta salva l'ipotesi di accesso tramite SPID o CIE);
- difetto dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 o eventuale sussistenza di situazioni insanabili di incompatibilità con la titolarità dell'incarico;
- mancato rispetto del termine e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, comprensiva di curriculum, di cui all'art. 4.

6.2 - I/Le candidati/e sono ammessi/e con riserva alla selezione; nel caso in cui fosse necessario un supplemento di istruttoria, sono tenuti a regolarizzare la propria istanza entro i termini perentoriamente assegnati. La sussistenza di eventuali cause che non consentono di partecipare alla procedura di selezione, ovvero di coprire il posto ai sensi della normativa vigente, accertata durante o successivamente allo svolgimento della procedura selettiva, comporta l'esclusione dalla selezione che può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Segretario Generale comunicato all'interessato/a, e che costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. In ogni caso si evidenzia che la mancata esclusione da taluna e/o ognuna delle fasi della selezione, non costituisce garanzia della regolarità, né sana eventuali irregolarità della domanda di partecipazione alla selezione.

Art. 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

7.1 - La Commissione, composta da almeno tre componenti secondo quanto previsto dall'art. 7 del regolamento richiamato in premessa, è nominata con decreto del Direttore pubblicato all'Albo online e reso disponibile sul sito web della Scuola. Dalla data di pubblicazione decorrono 15 giorni per la presentazione al Direttore della Scuola, da parte dei/delle candidati/e, di eventuali istanze di riconsiderazione.

7.2 - I lavori della Commissione devono concludersi entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di nomina, fatti salvi termini minori previsti per giustificati motivi di urgenza dal medesimo decreto. Il Direttore può prorogare il termine dei lavori, per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione.

7.3 - A richiesta, la Commissione è tenuta a fornire alla Scuola, anche dopo la conclusione della procedura, informazioni e chiarimenti sulle attività compiute, sulle valutazioni espresse e sugli atti adottati. A tal fine potrà riunirsi e verbalizzare con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Art. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

8.1 - Ai sensi dell'art.8 del Regolamento, la Commissione giudicatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità da utilizzare per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei/delle candidati/e, a cui si atterrà al fine di assegnare i punteggi. I criteri e i parametri di valutazione adottati dalla Commissione nella seduta preliminare sono resi noti tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito web della Scuola dedicato alla selezione. Decorso tre giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori prendendo visione delle domande ammesse.

8.2 - Dopo la seduta preliminare, la Commissione giudicatrice valuta le candidature effettuando una valutazione comparativa dei/delle candidati/e volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo all'assistenza nello svolgimento dell'attività di ricerca oggetto

dell'incarico. A tal fine la Commissione disporrà di 100 punti da attribuire sulla base dei seguenti elementi, criteri e punteggi massimi ad essi associati, attenendosi a quanto stabilito nella seduta preliminare:

- a) **titoli accademici:** laurea, dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, ecc **massimo 20 punti;**
- b) **produzione scientifica:** tesi di dottorato, pubblicazioni e lavori originali **massimo 40 punti;**
- c) **curriculum scientifico professionale:** servizio prestato con contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, eventuali titoli relativi ad ulteriori esperienze scientifiche professionali presentati dal/la candidato/a ed apprezzate dalla Commissione in relazione all'attività di ricerca da svolgere **massimo 40 punti.**

Il punteggio minimo necessario nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni per entrare nella graduatoria finale di merito è di 60 punti.

Art. 9 - GRADUATORIA FINALE E DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI VINCITORI

9.1 - Terminati i lavori, la Commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dai/dalle singoli/e candidati/e nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. In caso di parità di merito, la preferenza sarà determinata dalla minore età anagrafica.

9.2 - Gli atti e la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Direttore, che contestualmente dichiara il soggetto vincitore della selezione in relazione ai posti oggetto del bando. Tale decreto è pubblicato all'Albo on line della Scuola per 15 giorni con valore di notifica a tutti gli effetti, nonché reso disponibile sul sito web nella sezione dedicata alla selezione. Dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line decorre il termine per eventuali impugnative.

9.3 - La graduatoria ha la validità di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti. In caso di impossibilità da parte del soggetto vincitore di stipulare il contratto o di iniziare la prestazione (per rinuncia, decadenza, incompatibilità, ecc.), il posto oggetto del bando resosi disponibile sarà assegnato al/alla candidato/a collocato/a in posizione utile nella graduatoria.

Art. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RICERCA

10.1 - Sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti, il/la candidato/a risultato/a vincitore/trice sarà invitato/a a presentarsi presso il Servizio Personale a contratto della Scuola per stipulare il contratto per il conferimento dell'incarico di ricerca che sarà sottoscritto per la Scuola dal Direttore. Nel caso in cui il/la vincitore/trice sia un cittadino extracomunitario, entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione dovrà produrre, a pena di decadenza, certificazioni o attestazioni relative alle informazioni di cui all'art.2 rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati (qualora redatti in lingua diversa dall'inglese, francese, tedesco o spagnolo) da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

10.2 - Il/la vincitore/trice procederà alla stipula del contratto e alla conseguente presa di servizio nel termine indicato dal tutor-responsabile scientifico ed entro il periodo di validità della graduatoria. Entro lo stesso periodo, in caso di impossibilità da parte del predetto soggetto di stipulare il contratto o di iniziare la prestazione (per rinuncia, decadenza, incompatibilità, ecc.), il posto resosi disponibile sarà assegnato ai/alle candidati/e collocati/e in posizione utile nella graduatoria stessa.

10.3 - All'atto della stipula l'interessato/a sarà invitato/a a sottoscrivere una nuova dichiarazione relativa all'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente art. 3 e dovrà altresì attestare di non avere procedimenti penali in corso e di non essere interdetto/a dai rapporti con la Pubblica Amministrazione Italiana.

10.4 - Decade dal diritto all'incarico il/la vincitore/trice che entro il termine fissato non si presenti e non dia luogo alla stipula del contratto, fatti salvi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Costituisce inoltre causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del/la titolare dell'incarico. Tali condizioni devono essere tempestivamente segnalate e motivate dal tutor al Consiglio di Struttura accademica che delibera in merito. Costituiscono in ogni caso ipotesi di risoluzione automatica del rapporto le seguenti:

- a) annullamento della selezione che ne costituisce il presupposto;
- b) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca nel termine previsto dal contratto;
- c) violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento.

Qualora il/la vincitore/trice inizi la propria attività, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio.

Art. 11 - DIRITTI E DOVERI DEI/DELLE TITOLARI DI INCARICHI DI RICERCA

11.1 - I/le titolari degli incarichi di ricerca svolgono in modo continuativo l'attività di assistenza alla ricerca relativa ai programmi previsti nei contratti, secondo le indicazioni e sotto la direzione del tutor-responsabile scientifico, in condizione di autonomia operativa e senza orario di lavoro predeterminato.

11.2 - I/le titolari degli incarichi di ricerca svolgono la propria attività di ricerca di norma in strutture della Scuola in base al programma di ricerca. A tal fine ad essi/e è garantito l'accesso ai locali, alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi a disposizione secondo quanto previsto dalle regole vigenti presso la Scuola.

11.3 - Parte delle attività può essere svolta fuori sede:

- a) qualora l'incaricato/a sia beneficiario/a di borsa di studio concessa da istituzioni nazionali o straniere finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- b) qualora, ove espressamente autorizzato dal tutor, l'incaricato/a debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto. Per il rimborso delle spese di missione si applicano le regole vigenti presso la Scuola.

11.4 - Agli/alle incaricati/e può essere affidata una limitata attività a carattere sussidiario e complementare alla formazione e al tutoraggio degli studenti, per un impegno complessivo non superiore a 40 ore per anno accademico. Essa può consistere in:

- a) supporto ad allievi e perfezionandi nello sviluppo di tesi o progetti di ricerca connessi al tema del contratto;
- b) attività di tutoraggio, orientamento e assistenza in laboratorio;
- c) partecipazione alle commissioni d'esame in qualità di cultore della materia;
- d) conduzione di singole esercitazioni o seminari su argomenti attinenti alla ricerca svolta.

Tali attività, che non comportano alcun onere aggiuntivo per la Scuola, possono essere affidate agli/alle incaricati/e con il consenso degli incaricati/e e previo parere favorevole del tutor che valuti la compatibilità dell'attività richiesta con il regolare avanzamento delle attività oggetto del contratto.

Art. 12 - TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE

12.1 - Gli importi degli incarichi di ricerca sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476/1984 e s.m.i., ma gravati dalla ritenuta previdenziale a norma dell'art. 2, commi 26 ss. della legge 335/1995 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 22-ter, comma 6, della Legge 240/2010, si applicano inoltre ai/alle titolari di incarichi di ricerca le disposizioni vigenti in materia di congedo obbligatorio per maternità e in materia di malattia.

Art. 13 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

13.1 - Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dagli interessati è la Scuola Normale Superiore, Istituto universitario pubblico, con sede in Piazza dei Cavalieri, 7 Pisa – 56126, nella persona del Direttore e legale rappresentante. Ai fini dell'applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003), i/le candidati/e sono tenuti/e a prendere visione dell'[Informativa](#) sul trattamento dei dati personali.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

14.1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si applica il *Regolamento della Scuola per il conferimento di incarichi di ricerca* disponibile nell'apposita sezione del sito web della Scuola, l'art.22-ter della legge 240/2010 e, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo.

14.2 - Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 241/1990, la responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Claudia Sabbatini in servizio presso l'Area Risorse Umane della Scuola. Per informazioni è possibile contattare la dott.ssa Paola Guarguaglini, la dott.ssa Federica Ercoli oppure il dott. Nicolò Menconi in servizio presso la stessa Area, all'indirizzo di posta elettronica job.opportunities@sns.it, oppure ai num. tel. 050/509723 - 050/509771 - 050/509616 dalle ore 10.00 alle 12.00.

IL DIRETTORE
Prof. Alessandro Schiesaro *

**Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Allegato A

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____

PRESENTA

le seguenti massimo n. _____ pubblicazioni, compresa la eventuale tesi di dottorato, ai fini della valutazione:

N.	Tipologia del prodotto scientifico (articolo, monografia, contributo in volume ecc.)	Autore/i	Titolo del prodotto (dell'articolo/contributo in volume/voce...) e riferimento (ISBN)	Titolo della rivista/volume/dizionario contenente l'articolo/contributo/voce e riferimento (ISSN-DOI-ISBN)	Anno di pubblicazione
1 -					
2 -					
3 -					
4 -					
5 -					
6 -					
7 -					
8 -					
9 -					
10 -					

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- che le copie delle pubblicazioni indicate nel predetto elenco, allegate alla domanda, sono conformi agli originali in proprio possesso e che sono già state pubblicate come attestato nella stessa domanda, fatto salvo quanto previsto al punto seguente;
- (eventuale) che le pubblicazioni indicate ai numeri _____ dell'elenco sopra riportato sono copie definitive di dattiloscritti accettati per la pubblicazione, ed in particolare:
 - 1) per la pubblicazione n. __ dell'elenco:
☐ dichiara che è stata accettata dall'Editore _____ in data _____ oppure
☐ allega apposita attestazione di accettazione dell'Editore _____ rilasciata in data _____
 - 2) per la pubblicazione n. __ dell'elenco:
☐ dichiara che è stata accettata dall'Editore _____ in data _____ oppure
☐ allega apposita attestazione di accettazione dell'Editore _____ rilasciata in data _____
 - 3) ...ecc...

Data _____

Firma leggibile _____